

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FOLIGNANO

Articolo 1 – Finalità

1. Il Comune di Folignano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini culturali, scientifici, educativi, turistici, del tempo libero, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, e artistico;
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuibili dalla legge generale, dalle legge regionale e dallo statuto comunale

Articolo 2 – Istituzione dell'Albo

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale è istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni culturali che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività o per sede, al territorio comunale.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni culturali.
4. L'albo contenente l'elenco delle associazioni culturali iscritte viene pubblicato sul sito internet del Comune. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni culturali è il Responsabile del settore Cultura.

Articolo 3 – Iscrizione all'Albo delle associazioni culturali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo tutte le associazioni operanti in ambito culturale regolarmente costituite in base alla normativa vigente in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro,
 - democraticità della struttura associativa,
 - elettività e gratuità delle cariche sociali,
 - volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - presenza del 51% di residenti nel Comune fra gli associati e i componenti gli organi di amministrazione e controllo

Articolo 4 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle associazioni culturali è presentata al Sindaco, in carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento contenente le seguenti indicazioni:

- La denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale acronimo e/o logo dell'associazione;
- La sede legale;
- Il codice fiscale o partita IVA dell'associazione, se in possesso;
- Il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia di documento di identità valido;
- L'oggetto e la finalità dell'associazione;
- La data di costituzione;

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- Bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

Articolo 5 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni culturali è disposta, con atto del Responsabile del Settore Cultura entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine dei 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo.

3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle associazioni richiedenti mentre l'eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla decisione.

4. Contro l'esclusione dall'iscrizione dell'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Articolo 6 - Revisione periodica dell'Albo

1. Le associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono con cadenza biennale provvedere all'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione compilando e presentando al Comune entro il 31 marzo, lo stesso modulo compilato al momento dell'iscrizione.

2. Nel caso di inadempimento il Responsabile del Settore Cultura invita l'associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Articolo 7 – Sospensione dall'Albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) L'associazione abbia dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
- b) L'associazione abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta su domanda del rappresentante legale dell'associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento del Responsabile del Settore Cultura, nei seguenti casi:

- a) Perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) Mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- c) Grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi richiesti;
- d) Cessazione dell'attività.

Articolo 9 - Concessione del Patrocinio, agevolazioni economiche, contributi finanziari

1. Il Comune di Folignano disciplina la concessione del patrocinio, di agevolazioni economiche e contributi finanziari attraverso un apposito Regolamento comunale.

2. Per le associazioni è sicuramente criterio preferenziale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari, l'essere iscritti all'Albo nonché rientrare fra le finalità e gli indirizzi contenuti nel Piano di programmazione culturale redatto e pubblicato con apposito atto amministrativo su proposta dell'Assessore alla Cultura.

Articolo 10 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune di Folignano dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, dagli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo delle associazioni culturali, oltre ad essere pubblicato sul sito del Comune, resta depositato presso il Settore Cultura e può essere consultato da chiunque, secondo le normative vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con lo stesso.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.